

Sulla garanzia per i vizi della cosa venduta

Occorre preliminarmente inquadrare la problematica sottesa all'interno dell'istituto della compravendita mobiliare, con particolare riferimento alla garanzia per i vizi della cosa venduta (artt 1490-1497 c.c.).

A mente dell'art. 1490 del c.c. il venditore è tenuto a garantire all'acquirente che il bene venduto sia immune da vizi. Gli effetti della garanzia sono che il compratore possa richiedere, alternativamente, la risoluzione del contratto, il che implica la restituzione del prezzo e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la vendita, ovvero la riduzione del prezzo.

Tale diritto è garantito a condizione che il compratore denunci i vizi entro il termine decadenziale di 8 (otto) giorni, decorrenti dalla data della scoperta. L'azione, inoltre, soggiace al termine prescrizione di 1 anno dalla consegna.

Tanto premesso, nel caso di specie, risulta che il macchinario sia stato consegnato a fine settembre 2018 e che il mal funzionamento sia emerso nel mese di dicembre 2018.

Dall'esame degli accadimenti riportati, sembra potersi prospettare che – nonostante la denuncia dei vizi sia avvenuta entro il termine decadenziale degli 8 giorni dalla scoperta – l'eventuale azione giudiziale nell'interesse dell'Ateneo verrebbe probabilmente respinta a seguito del sollevamento dell'eccezione di intervenuta prescrizione annuale (Cass. Civ. sez. II, 21/06/2019, n.16766).

Tuttavia, qualora il venditore avesse manifestato, espressamente o per fatti concludenti, l'impegno a eliminare i vizi (quindi riconoscendoli), quest'ultimo sarebbe obbligato, nel maggiore termine prescrizione di 10 anni, a eliminare quei difetti che rendono il macchinario inservibile o inidoneo all'uso. (Cass. n. 747/2011 sez. III – Cass. n. 19702/2012)

In assenza di un riconoscimento espresso (lettera o mail), la valutazione circa l'impegno assunto dal venditore andrebbe valutato da un giudice in un giudizio di cognizione ordinario.